



CAPIRE LA FINANZA

Il Rating della Legalità

Il vantaggio competitivo dell'impresa responsabile

Aggiornamento alla scheda n.20 "La sfida del Rating di Legalità"



Indice

Introduzione

Il Rating di Legalità dopo il Decreto ed il Regolamento dell'impresa responsabile

1. L'imprenditoria mafiosa nell'Italia della crisi: l'esigenza di una risposta

2. La nascita del Rating di Legalità

3. Il Regolamento del Rating di Legalità alla luce delle ultime modifiche

3.1 Aspetti di carattere generale

3.2 Requisiti minimi per l'attribuzione del Rating

3.3 Cause di esclusione e deroga

3.4 Valutazione dei requisiti per l'attribuzione del punteggio

3.5 Procedura di attribuzione del punteggio

3.6 Validità del Rating

4. I primi passi del Rating ed il percorso del Decreto interministeriale attuativo

5. Il Decreto ministeriale attuativo: banche ed amministrazioni alle prese col Rating

Conclusioni

Sitografia

Testo a cura di

Simone Grillo

*Consulente in materia di
Responsabilità
Sociale d'Impresa*

Editing

Irene Palmisano

*Fondazione Culturale
Responsabilità Etica*

Foto Irene Palmisano

Testi chiusi Luglio 2014

*La presente scheda è una
integrazione **aggiornata**
alla scheda Capire la
Finanza n.20 "La sfida
del Rating di Legalità",
Febbraio 2013, in seguito
all'emanazione del Decreto
Attuativo e della revisione
del Regolamento del Rating
di Legalità*

Introduzione

Il Rating di Legalità (di seguito Rating) è una misura ideata nel 2012 tesa a promuovere, anche con meccanismi incentivanti, comportamenti responsabili in imprese che hanno un fatturato minimo di 2 milioni di euro e che risultano iscritte da almeno due anni al Registro delle imprese.

Al fine di identificare e valutare le politiche di responsabilità di tali imprese è stato chiesto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.) di adottare un Regolamento, nel quale indicare i requisiti e le modalità di attribuzione del punteggio alle imprese virtuose.

A partire dall'entrata in vigore del Regolamento del Rating, diverse imprese hanno deciso di compilare il Formulário impostato dall'A.G.C.M. allo scopo di vedersi attribuire il proprio Rating: un segnale, questo, di grande sensibilità, tenuto conto della contestuale assenza dell'atteso Decreto interministeriale che certificasse i vantaggi dell'acquisizione del Rating.

All'indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tale decreto attuativo (7 aprile 2014) e dopo la opportuna revisione del Regolamento, entrata in vigore il 4 luglio 2014, il Rating di Legalità presenta finalmente tutti i crismi per garantire alle imprese valutate i vantaggi previsti sia nell'accesso al credito, con possibili vantaggi su tempi e costi dell'istruttoria e nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione, che ai finanziamenti pubblici, con la preferenza in graduatoria, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, la riserva di quota di risorse finanziarie allocate.

Il Rating di legalità è sicuramente uno strumento interessante la cui efficacia andrà valutata; tuttavia esso ha già il merito di segnalare l'esigenza di ripensare le logiche con le quali si valuta la bancabilità delle imprese e si impostano gli interventi pubblici nel sistema economico, che occorre sempre più rendere conformi a finalità di sviluppo sociale ed ambientale, anche attraverso una evoluzione culturale nelle politiche degli investimenti pubblici e del mondo del credito.





1. L'imprenditoria mafiosa nell'Italia della crisi: l'esigenza di una risposta

La crisi finanziaria esplosa nel 2007 si è ben presto tramutata in una grave crisi economica, che ha portato ad una forte contrazione dei consumi e della produzione, innescando un clima di sfiducia che ha spinto il sistema bancario alla contrazione dell'accesso al credito, rendendo assai difficile la possibilità di impostare nuove strategie di ripresa capaci di invertire il percorso di declino dell'occupazione e delle condizioni di benessere, anche in Italia.

In questo contesto, aggravato da politiche di austerità che ostacolano adeguate politiche pubbliche di stimolo alla ripresa, si è ridotto il novero dei soggetti aventi disponibilità finanziarie tali da poter operare in uno scenario economico fortemente depauperato.

Tra questi soggetti vi sono purtroppo anche le organizzazioni criminali transnazionali, le quali hanno saputo infiltrarsi in tutta Europa¹ dapprima, grazie ai punti deboli insiti nella costruzione del mercato unico europeo e globale e, successivamente, grazie alla sua crisi, soprattutto in Paesi quali l'Italia.

Nel nostro Paese, infatti, sempre più imprese hanno risentito di difficoltà finanziarie, finendo così preda di organizzazioni criminali ben disposte a prestare i propri capitali a tassi d'usura.

Il meccanismo è il seguente: i capitali acquisiti illecitamente sono riciclati attraverso il reinserimento nel sistema imprenditoriale

legale in forma di investimenti e prestiti, in tal modo le organizzazioni criminali riescono anche ad acquisire il controllo di quelle imprese che non riescono a pagare tassi insostenibili. Questa modalità di controllo ed infiltrazione può portare le organizzazioni criminali ad inserirsi anche nel sistema degli appalti pubblici.

Diviene così possibile per le organizzazioni criminali rafforzare, da un lato, la propria capacità di influenza a livello locale e, dall'altro, proiettare i propri investimenti illeciti nell'economia globale, mimetizzandosi nella società e favorendo, così, anche un minor allarme sociale rispetto alla propria presenza.

Le organizzazioni cosiddette "mafie imprenditrici", che accumulano capitale agendo in mercati illeciti e realizzando attività criminose, evolvono così in "imprese mafiose", ossia in entità economiche formalmente legali ma che sono in realtà emanazione diretta dell'organizzazione criminale e che, pur realizzando attività produttive lecite, impiegano metodi e processi solo apparentemente legali, potendo disporre di "fattori produttivi" illeciti e "vantaggi competitivi" irregolari con i quali sbaragliare la concorrenza².

Le mafie imprenditrici diventano imprese mafiose che realizzano attività produttive legali con vantaggi competitivi irregolari

1 In Europa agiscono circa 3.600 organizzazioni criminali, secondo quanto viene riportato in un recente Rapporto dell'Europol, EU Serious and Organised Crime Threat Assessment 2013, pag. 6 (vedi Sitografia).

2 La distinzione tra "mafia imprenditrice" ed "impresa mafiosa" è rielaborata da quanto affermato in "Conoscere l'economia illegale: la zavorra dell'Italia", a cura di Roberta D'Arcangelo per la Giornata Nazionale per la Trasparenza e la Legalità nell'Economia. Unioncamere - Libera, 20 novembre 2013, pag. 5 (vedi Sitografia).



-> **vantaggi competitivi irregolari**

- *disponibilità finanziaria da denaro sporco*
- *esercizio di attività d'impresa secondo modalità violente, intimidatorie e coercitive;*
- *disponibilità all'evasione ed all'elusione fiscale, anche nel mercato del lavoro*

Di fronte all'aggressione mafiosa dell'economia legale, che interessa tutto il Paese e non solo le aree di tradizionale insediamento criminale, si rende necessaria una seria risposta di legalità, la quale non può avere una natura meramente pubblica e istituzionale, ma che deve vedere un maggior protagonismo del privato, in particolare di

quel sistema imprenditoriale che per primo risulta minacciato da queste infiltrazioni.

Negli ultimi anni, esperienze quali Addio Pizzo e Mafia, Nein Danke! hanno dimostrato la capacità della società civile e delle rappresentanze d'impresa di individuare strumenti utili ad arginare la presenza mafiosa nel mercato, attraverso gli strumenti dell'imprenditoria responsabile e del consumo critico.

Tuttavia, per mettere a sistema le iniziative del mondo privato (sociale o profit), occorre impostare una logica condivisa con le istituzioni e con il mondo del credito, logica che è oggi possibile iniziare a realizzare attraverso lo strumento del Rating di Legalità.

2. La nascita del Rating di Legalità

Nel febbraio del 2013 la Fondazione Culturale Responsabilità Etica ha dedicato un numero delle schede Capire la Finanza³ ad una misura introdotta dall'art. 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 (poi convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27⁴) e denominata Rating di Legalità delle imprese.

Questa misura è nata da una proposta del delegato alla legalità di Confindustria Antonello Montante il quale, in un articolo ap-

parso su L'Unità nel gennaio 2012, aveva chiesto un intervento concreto dello Stato a tutela degli operatori sani del mercato, specie nel Sud, dall'aggressione delle mafie e delle "eminenze grigie a loro collegate". Montante sottolineava, in particolare, come non venisse riconosciuto il valore di quei processi di innovazione nel campo della gestione d'impresa realizzati all'insegna di modelli di legalità, che peraltro possono rendere talvolta più difficile il conseguimento di guadagni sicuri. Il responsabile Legalità di Confindustria proponeva, dunque, di riconoscere un rating più alto alle aziende capaci di mettere in atto processi di legalità e codici anti-corrruzione o che si erano messe in prima fila nella lotta alle mafie, attraverso un intervento istituzionale che avrebbe così concretamente promosso il libero mercato nell'ambito di un giusto calcolo costi-benefici economici e sociali

³ "La sfida del Rating della Legalità. Il nuovo strumento del mondo creditizio per uno sviluppo responsabile contro il crimine organizzato", di Simone Grillo, schede "Capire la Finanza" n. 20, Febbraio 2013, a cura di Fondazione Culturale Responsabilità Etica., pag. 11.

⁴ La misura è stata ulteriormente rivista dall'art. 1-quinquies, comma 1, legge n. 62/2012

per l'intero Paese⁵.

Le istituzioni hanno raccolto la sfida, hanno elaborato ed emanato un provvedimento di legge per “*promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali*”, prevedendo che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito A.G.C.M. o Autorità) realizzasse, in raccordo con i Ministeri dell'Interno e della Giustizia, uno strumento, il Rating, da attribuire alle imprese responsabili che ne avrebbero fatto richiesta e in grado di dimostrare di essere in possesso di due requisiti fondamentali:

- operare nel territorio nazionale
- avere un fatturato minimo di 2 milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza.

Il Regolamento stabilisce i parametri con cui definire il punteggio da attribuire alle imprese richiedenti, fondamentale poi per avere accesso al credito bancario e nei procedimenti di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, secondo modalità da stabilire con Decreto dei Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Finanze (di seguito Decreto interministeriale Attuativo), da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione⁶.

L'elaborazione del Regolamento per



l'attribuzione del punteggio è avvenuta attraverso un percorso partecipato: dopo la pubblicazione nell'agosto del 2012 della prima bozza ad opera dell'A.G.C.M., è stata aperta per 30 giorni una consultazione pubblica, alla quale ha partecipato anche il Gruppo Banca Popolare Etica, che ha permesso a tutti i soggetti interessati di rivolgere all'Autorità commenti e proposte di modifica.

Il regolamento definitivo è stato varato il 14 novembre 2012 con Delibera dell'A.G.C.M. n. 20075, ed ha permesso di chiarire i soggetti ai quali si rivolge il Rating:

- *imprese individuali o collettive aventi sede operativa nel territorio nazionale.*
- *che abbiano raggiunto almeno i due milioni di euro di fatturato nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di attribuzione del Rating.*
- *che siano iscritte da almeno due anni nel*

⁵ Antonello Montante, Rating più alto per imprese anti-mafia, in L'Unità on-line, 29 gennaio 2012 <http://www.unita.it/economia/la-proposta-un-rating-piu-alto-per-le-imprese-anti-mafia-i-antonello-montante-i-1.376462?page=1>

⁶ La previsione di questo decreto è stata introdotta dalla legge n. 62/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2012 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.



*Registro delle imprese*⁷.

Il Regolamento ha anche definito la procedura che le imprese avrebbero dovuto attivare per chiedere l'attribuzione del Rating, i criteri in base ai quali sarebbe stato attribuito il punteggio e le regole con le quali l'A.G.C.M. avrebbe gestito questo strumento.

A dimostrazione della forte attenzione posta sull'esigenza di contrastare le mafie sul piano economico, Il Regolamento ha voluto favorire il riutilizzo sociale dei beni confiscati, mediante una misura che consente il rilascio della certificazione anche ad imprese sottoposte a sequestro o confisca ai sensi del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356⁸, così come nel caso di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale del sequestro o della confisca ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 (di seguito "Codice Antimafia") ed affidate ad un custode o amministratore finanziario o giudiziario a seconda delle circostanze. In questo modo

si intende dare continuità all'attività produttiva, così come se ne consente il rilascio se i beni aziendali oggetto di confisca definitiva siano stati destinati all'affitto o alla vendita in favore di società o imprese pubbliche o private (con le stesse finalità di cui sopra) con provvedimento dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata⁹.

⁷ Fondazione Culturale Responsabilità Etica, La Sfida del Rating della Legalità, op. cit. pag. 12 (vedi Sitografia).

⁸ Questa misura di confisca obbligatoria si applica in caso di condanna per reati tipici delle organizzazioni criminali, nonché a qualsiasi delitto commesso con modalità tipiche dell'associazione mafiosa o per agevolare quest'ultima. Il riferimento è alla cosiddetta "confisca allargata" o "per sproporzione" "del denaro, dei beni o altre utilità di cui condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, o alla propria attività economica. Per approfondimenti si veda Ranieri Razzante - Italo Borrello - Laura La Rocca, La necessità di un approccio multidisciplinare al "fenomeno riciclaggio" a cura di Ranieri Razzante, Il riciclaggio come fenomeno transnazionale: normative a confronto, Giuffrè Editore, Milano 2014, pag. 14 ss.

⁹ Si sintetizza qui l'art. 2.5 del Regolamento del Rating di Legalità, confermato nella sua versione attuale pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si veda Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Deliberazione 5 giugno 2014, Modifiche al Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, Provvedimento n. 24953 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 19 giugno 2014. Sul punto si veda anche Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001, Rating di Legalità, 26 giugno 2014 (vedi Sitografia).

3. Il Regolamento del Rating di Legalità alla luce delle ultime modifiche

L'adozione del Regolamento del Rating ha segnato l'entrata in funzione del meccanismo di valutazione, consentendo alle aziende di chiedere l'attribuzione del proprio punteggio e l'iscrizione nel registro tenuto presso l'Autorità Garante della Concorrenza e il Mercato¹⁰.

Diverse imprese dimostrarono da subito attenzione a questo strumento, sottoponendosi alla valutazione nonostante, fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto interministeriale attuativo, non fossero state ufficializzate le misure premianti connesse all'acquisizione del punteggio previste dalla legge istitutiva.

Come anticipato, la prima versione del Regolamento è stata intanto oggetto di revisione, realizzata con Deliberazione dell'A.G.C.M. del 5 giugno 2014.

La Deliberazione si richiama all'Ordinanza n. 2947 del Consiglio di Stato del 31 luglio 2013, con la quale è stato ordinato all'Autorità di procedere alla riedizione del procedimento al fine di apportare al Regolamento le modifiche necessarie affinché fosse inserito anche il profilo della tutela dei consumatori quale ulteriore criterio rilevante per l'attribuzione del punteggio, mantenendo nel frattempo conservata l'efficacia del Regolamento impugnato¹¹.

¹⁰ Autorità Garante della Concorrenza e il Mercato, www.agcm.it

¹¹ L'A.G.C.M., con delibera del 12 agosto 2013, ha ritenuto di dover procedere al rinnovo del procedimento per la modifica del Regolamento al fine di tenere conto dei dubbi interpretativi emersi nella prassi applicativa e dare avvio ad una procedura di consultazione pubblica per la revisione del Regolamento, tenutasi dal 9 settembre al 10 ottobre 2013, conformemente a quanto avvenuto nel 2012, con particolare

La Delibera approvata dall'A.G.C.M. ha modificato il Regolamento, la cui nuova versione è stata pubblicata il 19 giugno ed è entrata in vigore il 4 luglio 2014, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Pertanto, in futuro, l'attribuzione del Rating avverrà secondo la seguente procedura (le parti in corsivo indicano le aggiunte rispetto alla versione precedentemente vigente¹²).

3.1 Aspetti di carattere generale

- Il Rating verrà attribuito all'impresa, in forma individuale o collettiva, avente sede operativa nel territorio nazionale; che abbia raggiunto un fatturato minimo di 2 milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di Rating, *riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge*; che, alla data della richiesta di Rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni (art. 1, Definizioni)
- L'impresa deve presentare all'Autorità apposita domanda sottoscritta dal legale

riguardo per l'individuazione delle modalità con cui tenere conto del profilo della tutela dei consumatori, individuare il fatturato minimo di due milioni di euro e definire la nozione dei "provvedimenti dell'autorità competente di accertamento di un maggior reddito imponibile a quello dichiarato" stabilito dall'art. 2.e del Regolamento (la cui assenza rappresentava una delle clausole essenziali per l'attribuzione del Rating) approvato lo scorso 14 novembre. Successivamente è stata sentita la Commissione consultiva per pervenire a una formulazione condivisa delle modifiche da apportare al Regolamento.

¹² La schematizzazione proposta è stata qui ideata unicamente allo scopo di facilitare la comprensione dei diversi aspetti del Regolamento del Rating.



rappresentante e redatta mediante compilazione del Formulario¹³ pubblicato sul sito dell'Autorità. La domanda dovrà essere inoltrata per via telematica seguendo le istruzioni¹⁴ fornite dal sito A.G.C.M. (art. 2, Requisiti)

3.2 Requisiti minimi per l'attribuzione del Rating

L'impresa deve dichiarare:

- che nei confronti del proprio titolare e del direttore tecnico (relativamente all'impresa individuale, art. 2.2.a) o nei confronti di amministratori; direttore generale; direttore tecnico; rappresentante legale; soci persone fisiche titolari di partecipazioni di maggioranza, anche relativa (in caso di impresa collettiva, art. 2.2.b) non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 c.p.p., per i reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 e per i reati tributari di cui al d.lgs. n. 74/2000 e successive modifiche; che non è stata iniziata azione penale ex art. 405 c.p.p. per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. 152/1991 (convertito in legge n. 203/1991 e meglio conosciuto come "aggravante mafiosa");
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna e non sono state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 (art. 2.2.c);
- di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell'Autorità e della Commissione Europea per illeciti anti-trust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di Rating (art. 2.2.d);
- di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell'Autorità per pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell'art. 21 commi 3 e 4 del Codice del Consumo e di provvedimenti di condanna per inottemperanza a quanto disposto dall'Autorità, ai sensi dell'art. 27 c. 12 del Codice del Consumo, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di Rating (art. 2.2.d-bis)
- di non essere destinataria di provvedimenti dell'autorità competente di accertamento del mancato rispetto dell'obbligo di pagamento di imposte e tasse, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di Rating. Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza (art. 2.2.e)¹⁵
- di non essere destinataria di provvedimenti dell'Autorità competente di accer-

¹³ Formulario Rating di Legalità su www.agcm.com (vedi Sitografia)

¹⁴ Istruzioni per l'inoltro della domanda di attribuzione del rating su www.agcm.com (vedi Sitografia)

¹⁵ Si assiste, così, ad una riscrittura dell'art. 2.e, che nella versione precedente del Regolamento stabiliva che l'azienda non dovesse essere destinataria di provvedimenti dell'autorità competente dell'accertamento di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating.

tamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di Rating. Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza (art. 2.2.f);

- di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di 1.000 euro esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili (anche secondo quanto previsto nella determinazione 4/2011 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici) secondo quanto disposto dall'art. 2.2.g;
- di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di Rating (art. 2.2.h);

3.3 Cause di esclusione e deroga

Il Rating non potrà essere rilasciato alle imprese destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità (art. 2.3). Tuttavia, a distanza di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento di condanna, il Rating potrà essere rilasciato se nei confronti



delle imprese interessate non sia stata iniziata l'azione penale ex art. 405 c.p.p. per delitti aggravati ex art. 7 legge n. 203/1991; non sono state adottate misure cautelari; misure di prevenzione e non sono stati emessi provvedimenti o sentenze di condanna anche non definitivi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 del Regolamento; se non sono state emesse sentenze di condanna e adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 e ricorrano gli ulteriori requisiti richiesti.

L'impresa è altresì chiamata a dimostrare la totale dissociazione dell'attuale struttura rispetto ai reati accertati in via definitiva (art. 2.4.a e 2.4.b.). In deroga a quanto statuito agli art. 2.2.a, 2.2.b e 2.2.c, si ritiene possibile (art. 2.5) rilasciare il Rating qualora l'impresa sottoposta a sequestro o confisca¹⁶

¹⁶ Tale provvedimento viene attuato ai sensi



sia stata affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva; se l'impresa sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale del sequestro o della confisca ai sensi del d.lgs. 159/2011 (il c.d. "Codice Antimafia") sia stata affidata ad un amministratore giudiziario per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva; se i beni aziendali oggetto di confisca definitiva siano stati destinati all'affitto o alla vendita in favore di società o imprese pubbliche o private per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'Amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ai sensi dell'art. 48.8 del "Codice Antimafia).

Il possesso dei requisiti di cui agli artt. 2.2 e 2.3. del Regolamento (di seguito requisiti minimi) è fondamentale per ottenere l'attribuzione del punteggio

3.4 Valutazione dei requisiti per l'attribuzione del punteggio

L'attribuzione del Rating prevede che venga realizzata una valutazione dell'azienda in base al possesso di determinati requisiti, che danno luogo all'attribuzione di un punteggio. Il punteggio minimo corrisponde a 1 stellina (*) e identifica il punteggio base che caratterizza il possesso dei requisiti minimi (art. 3 del Regolamento del Rating). Successivamente si valuta il possesso di ciascun requisito aggiuntivo, valutato con un più (+). Al ricorrere di tre più (+++) si acquisisce una ulteriore stellina (*), fino all'attribuzione del punteggio massimo, corrispondente a tre stelline (***)

dell'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356

secondo quanto previsto dall'art. 3.3 del Regolamento del Rating. I requisiti aggiuntivi sono i seguenti:

- rispetto dei contenuti del Protocollo di Legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da Confindustria in data 10 maggio 2010 e rinnovato il 19 giugno 2012, le sue versioni successive¹⁷ e quelle delle relative linee guida che ne costituiscono attuazione; *il rispetto dei contenuti del Protocollo di Legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno con la Lega delle Cooperative in data 14 novembre 2013 e degli ulteriori Protocolli che verranno sottoscritti dal Ministero dell'Interno con altre associazioni imprenditoriali*, nonché dei Protocolli sottoscritti a livello locale dalle Prefetture e dalle Associazioni di categoria (art. 3.2.a);
- l'utilizzo dei sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli previsti per legge (art. 3.2.b);
- l'adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o di un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (art. 3.2.c);

17 Il Protocollo è stato rinnovato il 19 giugno 2012 per un ulteriore biennio. Mentre è in corso di definizione il nuovo rinnovo, lo scorso gennaio è stato stipulato un atto aggiuntivo che prevede la possibilità, per le imprese che hanno aderito o che aderiranno a tale intesa, di ottenere la comunicazione e/o informazione antimafia dalla Prefettura competente per territorio per il tramite dell'articolazione territoriale di Confindustria, che assume a suo carico l'onere di formalizzare la richiesta. Si veda la pagina web dedicata del sito della Prefettura di Belluno, Protocollo di Legalità tra il Ministero dell'Interno e Confindustria.



- l'adozione di processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility anche attraverso l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l'acquisizione di indici di sostenibilità (art. 3.2.d);
- l'iscrizione (art. 3.2.e) in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi di legge (le c.d. "white list");
- aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o aver previsto clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, nei contratti tra imprese e consumatori per la risoluzione di controversie o aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l'attuazione delle conciliazioni paritetiche (art. 3.2.f);
- la denuncia all'autorità giudiziaria, o alle forze di Polizia, di taluno dei reati previsti dal Regolamento del Rating, commessi a danno dell'imprenditore o dei propri familiari e collaboratori a patto che alla denuncia segua l'esercizio dell'azione penale (art. 3.4)

Va specificato che, in ogni caso, il punteggio massimo non potrà superare le tre stellette (***) come ricordato dall'art. 3.4

3.5 Procedura di attribuzione del punteggio

Il possesso dei requisiti minimi, così come di quelli aggiuntivi è attestato da una autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa, mediante il formulario al quale

si è sopra accennato¹⁸. L'A.G.C.M. verificherà l'assenza della sopracitata causa di esclusione ex art. 2.3 del Regolamento del Rating (riguardante le imprese destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità) mediante consultazione della Banca Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (prevista dall'art. 96 del d.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni). Fino all'attuazione di tale banca dati il possesso di tale requisito è verificato attraverso il Ministero dell'Interno (art. 4). Altresì, l'A.G.C.M. verificherà la presenza dei sopra richiamati requisiti minimi (l'assenza delle condanne indicate dall'art. 2.2 del Regolamento del Rating) mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario giudiziale¹⁹.

L'Autorità, su proposta della Direzione competente, delibera l'attribuzione del Rating entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta²⁰. Una volta ricevuta la richiesta l'A.G.C.M.

¹⁸ L'art. 4.1 del Regolamento del Rating specifica che "Si applicano le norme che sanzionano, anche penalmente, le dichiarazioni false e mendaci ed in particolare quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, n.d.a.)".

¹⁹ L'art. 5.5. del Regolamento del Rating sottolinea che "Fino all'attuazione dell'interconnessione con tale sistema informativo, la verifica verrà effettuata, a campione, attraverso il Ministero della Giustizia, mediante richiesta all'ufficio del casellario giudiziale di Roma". Stessa procedura verrà utilizzata per la verifica di eventuali carichi pendenti, facendo riferimento al relativo casellario ed agli uffici competenti, come ricorda l'art. 5.6 del Regolamento del Rating.

²⁰ Come sancito dall'art. 5.2 del Regolamento del Rating. In caso di incompletezza dell'istanza presentata, l'Autorità ne dà notizia all'azienda entro 15 giorni, il termine di deliberazione decorre dalla data di ricevimento della richiesta completa.



ne trasmette copia integrale al Ministero dell'Interno ed a quello della Giustizia, i quali possono formulare eventuali osservazioni entro 30 giorni (come statuito dall'art. 5.3 del Regolamento del Rating). L'A.G.C.M. (art. 5.4) può altresì chiedere informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni circa la sussistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente; le informazioni eventualmente richieste devono prevenire entro 45 giorni dalla richiesta (durante i quali si sospende la decorrenza dei termini della delibera), decorsi i quali l'esistenza dei requisiti dichiarati dalle imprese si intende confermata.

Come stabilisce l'art. 5.7 del Regolamento, l'A.G.C.M. comunica al richiedente l'esito della richiesta: in caso di esito positivo l'Autorità inserisce l'impresa nell'Elenco delle imprese con Rating di legalità²¹, pubblicato in apposita pagina del sito A.G.C.M. e da essa tenuto costantemente aggiornato, con indicazione delle imprese alle quali essa attribuisce, sospende²² o revoca²³ il Rating con la relativa decorrenza.

Va specificato che, al venir meno di uno o più requisiti aggiuntivi, l'A.G.C.M. dispone la riduzione del punteggio attribuito (art. 5.5). Inoltre, prima della formale adozione del provvedimento di revoca, riduzione o sospensione, l'Autorità (art. 5.8) comunica

21 L'elenco è liberamente consultabile sul sito A.G.C.M. al seguente indirizzo http://www.agcm.it/rating-di-legalita/elenco/search/_list.html?limit=15&ric=1

22 L'Autorità sospende in caso di rinvio a giudizio o adozione di misure cautelari personali/patrimoniali, nell'ambito di un procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 2 del Regolamento del Rating, sino alla pronuncia di primo grado o sino al perdurare dell'efficacia delle misure cautelari. Regolamento del Rating, art. 6.7

23 Regolamento il Rating, art. 6.4

SOSPENSIONE

L'autorità può disporre la sospensione in relazione alla gravità dei fatti ed all'acquisizione di maggiori informazioni in presenza di

- provvedimenti antitrust gravi;
- accertamento del mancato rispetto dell'obbligo di pagamento di imposte e tasse;
- accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi e relativi alle ritenute fiscali concernenti dipendenti e collaboratori;
- revoca di finanziamenti pubblici divenuti inoppugnabili o passati in giudicato nel biennio precedente la richiesta di Rating ove tali provvedimenti siano oggetto di contestazione e sino alla pronuncia passata in giudicato dell'autorità giudiziaria (secondo i criteri di cui agli artt. 2.d, 2.e, 2.f, 2.h)

REVOCA

L'autorità revoca il punteggio in caso di perdita di uno dei requisiti minimi e con disposizione a partire dal momento del venir meno del requisito.

In caso di Rating rilasciato a seguito di dichiarazioni false o mendaci, l'Autorità dispone la revoca a far data dal momento in cui viene a conoscenza della natura falsa o mendace della dichiarazione.



all'impresa i motivi dei suoi provvedimenti; l'impresa dal canto suo ha 15 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare per iscritto le proprie osservazioni (in questo periodo il termine previsto per l'attribuzione è sospeso).

L'impresa alla quale è stato attribuito il Rating è peraltro tenuta a comunicare all'Autorità ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e qualunque evento che incida sul possesso dei requisiti essenziali ed aggiuntivi, così come nel caso incorra in una delle cause di sospensione previste dal Regolamento entro 10 giorni dal verificarsi degli eventi, pena la revoca del Rating (art.7.1). E' altresì previsto che il Ministero dell'Interno, così come ogni altra pubblica amministrazione coinvolta, per quanto di loro competenza, comunichi all'A.G.C.M. (appena ne ha conoscenza) ogni variazione intervenuta nei requisiti fondamentali, nonché gli eventi di cui al sopra menzionato art. 6.7 del Regolamento del Rating. L'A.G.C.M. effettua inoltre, interrogando i già citati casellari (art. 5.5 e 5.6 del Regolamento del Rating), anche il controllo sulla permanenza dei requisiti di base statuiti dall'art. 2.2.a; 2.2.b e 2.2.c.

3.6 Validità del Rating

Il Rating di legalità vale, dal momento del rilascio, due anni, ed è rinnovabile su richiesta. Ai fini del rinnovo, l'impresa è tenuta ad inviare all'Autorità (nei 60 giorni precedenti la scadenza del periodo di validità del proprio Rating) una certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la permanenza dei requisiti che hanno determinato il punteggio. L'A.G.C.M. seguirà la medesima procedura già attivata per la prima attribuzione²⁴.

24 I contenuti del presente paragrafo sono ripresi



4. I primi passi del Rating ed il percorso del Decreto interministeriale attuativo

All'indomani dell'approvazione del Regolamento del Rating, dal mondo delle aziende arrivarono segnali tutt'altro che banali, che dimostravano l'attenzione dell'imprenditoria responsabile a questo strumento: a poco più di un anno dall'approvazione della prima versione del Regolamento del Rating, 102 imprese avevano già chiesto l'attribuzione del punteggio di Rating, nonostante non fossero ancora stati decretati gli elementi premianti connessi al possesso di tale valutazione.

Nel febbraio 2013 erano stati avviati i tavoli informali tra Governo, Banca d'Italia, ABI ed imprese, volti a definire i premi in ambito bancario, mentre restava sullo sfondo il tema degli aspetti premianti inerenti i finanziamenti pubblici (pur previsti dalla norma). Nel mese successivo si ebbe notizia del fatto che si stesse lavorando alla bozza di decreto interministeriale (di seguito Decreto interministeriale attuativo) così come del fatto che ABI ed imprese stessero negoziando soluzioni di compromesso sui criteri delle facilitazioni nell'accesso al credito. La bozza di decreto incluse così, oltre alle annunciate misure sul piano pubblico, anche quelle sulle facilitazioni allo sportello.

Il 29 aprile 2013 la bozza di Decreto venne inviata al Consiglio di Stato il quale, l'11 giugno successivo, diede parere favorevole con alcune osservazioni²⁵ riguardanti una serie di

aspetti.

In particolare, con riferimento al fatturato dei soggetti richiedenti è stato rilevato come mancassero disposizioni di attuazione al fine di disciplinare in concreto le modalità di accertamento del requisito del fatturato minimo di due milioni di euro, in quanto risultano essere diverse le ipotesi nelle quali questo risultato sia riferito ad una impresa singola o ad un gruppo di imprese.

Altra segnalazione ha riguardato la definizione di "sede", in quanto l'aver indicato per le imprese richiedenti, l'obbligo di avere una "sede operativa nel territorio nazionale" è stata ritenuta generica, considerando come per le imprese individuali essa possa essere legata a quella di attività o di domicilio fiscale,

mentre negli altri casi può riferirsi alla sede sociale o, per le imprese con sede all'estero o per i gruppi europei di interesse economico, essa possa essere riferita alla sede operativa aperta sul territorio italiano).

Il Consiglio di Stato è poi intervenuto sulle le regole per la concessione di finanziamenti pubblici, rispetto alle quali esso ha richiesto che le amministrazioni concedenti indicassero già nel bando i criteri di premialità legati al Rating e non in fase di concessione; esso ha chiesto, inoltre, che le P.A. fossero tenute ad effettuare, prima di erogare il contributo, un controllo dell'elenco delle imprese con Rating, mentre si richiedeva l'obbligo, per l'impresa, di dichiarare, al momento della richiesta di finanziamento, l'iscrizione nell'elenco AGCM che certificasse il possesso del Rating, impegnandosi a comunicare anche l'eventuale revoca o sospensione dall'elenco, misura che si

***Rating di Legalità
un percorso partecipato
che ha riscosso l'attenzione
delle imprese responsabili***

da Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, op. cit.

25 Lionello Mancini, Rating senza premi: la lunga attesa del Regolamento, Il Sole 24 Ore, 17 febbraio 2014 <http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-idee/2014-02-17/rating-senza-premi-lunga-attesa-regolamento-091817.shtml?uuid=AB1P84w>



chiedeva di estendere anche rispetto ai rapporti con istituti di credito.

Il Consiglio di Stato, inoltre, segnalò un problema in materia di estensione del provvedimento, non essendo chiaro il perimetro territoriale della sua applicazione, sottolineando la possibile sollevazioni di dubbi da parte di Regioni e Province autonome, fermo restando come fosse indubitabile che il Rating sia applicabile all'intero territorio nazionale²⁶.

Dopo questi interventi si ebbero, nel luglio 2013, nuovi incontri al Ministero del Tesoro/Economia e Finanze (di seguito anche MEF) per recepire nel testo del Decreto interministeriale i rilievi del Consiglio di Stato ed emersero i ritardi del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) nell'adeguamento dei contenuti di sua competenza. Prese il via, di lì a pochi mesi, una sorta di piccolo "giallo burocratico" in quanto (come ricorda Lionello Mancini) a gennaio di quest'anno tanto il MISE quanto il Ministero del Tesoro comunicarono di aver concluso da tempo la loro parte di lavoro tecnico; tuttavia, dopo poco, venne prima indicato come il testo fosse fermo proprio al MISE e, successivamente, che fosse fermo presso la Presidenza del Consiglio per la firma finale. Una sorta di mistero che provocò conclusioni amare nel giornalista²⁷.

26 Giuseppe Latour, Rating di legalità nei finanziamenti, disco verde dei giudici amministrativi, *Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio* 19 giugno 2013 <http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/norme/2013-06-19/rating-legalita-finanziamenti-disco-123142.php?uuid=AbBOBN6H>

27 "[...] questo stranito girovagare di articoli, commi e paragrafi per corridoi e uffici legislativi, più che uno sfortunato accidente sembra l'esito di un'opera sottile e mai dichiarata di boicottaggio a opera di ambienti che non vogliono saperne di cambiare marcia nel contrasto all'illegalità. Di affiancare cioè alla repressione dei reprobri, la premialità per i virtuosi affidata a

5. Il Decreto ministeriale attuativo: banche ed amministrazioni alle prese col Rating

Il 20 febbraio 2014 è stato emanato il tanto atteso “Regolamento concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del Rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario” redatto da MEF e MISE.

Il Decreto Interministeriale attuativo si applica (art. 2) alle imprese cui sia stato attribuito il Rating di legalità con delibera dell’Autorità e si incarica di regolare (art. 3) le modalità di considerazione del Rating delle imprese in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni (P.A.) così come nei processi di istruttoria creditizi (artt. 4, 5,6).

Con riferimento all’ambito dei finanziamenti pubblici, le P.A., in sede di predisposizione di provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese (ossia di un beneficio ai sensi dell’art. 7.1. d.lgs. n. 123/1998, sostegno pubblico alle imprese) tengono conto del Rating a queste attribuito dall’A.G.C.M. Si stabilisce, pertanto, che tali aziende siano esonerate dal dichiarare il possesso dei requisiti corrispondenti a quelli “minimi” il cui possesso è reso già necessario per l’attribuzione del Rating (art. 2.2. Regolamento Rating), fatta salva l’applicazione delle disposizioni previste dal Codice Antimafia. L’impresa è comunque tenuta a dichiarare, all’atto della domanda alla P.A. alla quale si chiede il finanziamento, di essere iscritta all’Elenco delle imprese con Rating di legalità, assumendo contestualmente l’impegno di comunicare alla stessa amministrazione



l’eventuale revoca o sospensione del Rating, qualora disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e quella di erogazione del contributo. L’Amministrazione concedente, prima di concedere il contributo, è tenuta ad effettuare un controllo dell’Elenco verificando la permanenza dell’iscrizione del beneficiario.

Nei provvedimenti e nei bandi regolati dal d.lgs. n. 123/1998 si dovrà prevedere almeno un sistema di premialità per le imprese titolari di Rating, tra preferenza in graduatoria; attribuzione di un punteggio aggiuntivo; riserva di quota di risorse finanziarie allocate. Il sistema o i sistemi di premialità sono scelti in base alla natura, entità e finalità del finanziamento, nonché dei destinatari e della procedura prevista per l’erogazione, e possono essere graduati in ragione del punteggio conseguito in sede di attribuzione del Rating dall’impresa. Le amministrazioni sono tenute

banche ed enti pubblici”, Lionello Mancini, Rating senza premi, op. cit.



ad applicare tali disposizioni entro 120 giorni dall'entrata in vigore di questo decreto.

Con riferimento all'ambito dell'accesso al credito, invece, viene stabilito (art. 4) che le banche tengano conto della presenza del Rating attribuito alle imprese nei processi di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione dei finanziamenti. Gli istituti di credito sono chiamati a definire e formalizzare procedure interne per disciplinare l'utilizzo del Rating ed i suoi riflessi su tempi e costi di istruttoria. Le banche includono il Rating tra le variabili usate per la valutazione dell'accesso al credito dell'impresa e ne tengono conto nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione, ove ne riscontrino la rilevanza rispetto all'andamento del rapporto creditizio, impegnandosi a verificare (art. 5.1), in sede di monitoraggio del credito, la permanenza del Rating e del punteggio attribuito all'impresa, ai fini di una eventuale revisione delle condizioni economiche.

L'impresa che chiede il finanziamento (art. 4.4) dichiara di essere iscritta nell'Elenco tenuto dall'A.G.C.M. e si impegna a comunicare alla banca l'eventuale revoca o sospensione del proprio Rating intervenuta tra la data di richiesta e quella di erogazione del finanziamento.

L'osservanza delle disposizioni impartite alle banche viene vigilata dalla Banca d'Italia (art. 5.2), alla quale gli istituti di credito sono tenuti a trasmettere annualmente (entro il 30 aprile) una dettagliata relazione sui casi in cui il Rating non ha influito su tempi e costi di istruttoria o sulle condizioni economiche di erogazione, illustrandone le ragioni. La relazione va pubblicizzata sul sito web della Banca. Da tali informazioni Banca d'Italia trarrà dati aggregati relativi a casi di omessa

considerazione del Rating, pubblicandoli annualmente a fini statistici (art. 6)²⁸.

Come affermato da analisi di tale decreto (Sammartino) la norma che regola il rapporto tra istituti di credito ed imprese in possesso del Rating non può imporre alle banche di erogare comunque il credito, in quanto ciò significherebbe limitare la libertà di iniziativa economica, in violazione della riserva di legge ex art. 41 Cost. tenuto conto anche del fatto che la norma istitutiva del Rating non impone alcun obbligo negoziale²⁹.

Il Regolamento attuativo è entrato in vigore l'8 aprile scorso (ad un giorno di distanza dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

28 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti.

29 Dario Sammartino, Il Rating di legalità come premio per le imprese virtuose, "Leggi Oggi", 26 giugno 2014 [http://www.leggioggi.it/2014/06/26/il-rating-di-legalita-come-premio-per-le-imprese-virtuose/](http://www.leggioggi.it/2014/06/26/il-rating-di-legalita-come-premio-per-le-imprese-virtuose/http://www.leggioggi.it/2014/06/26/il-rating-di-legalita-come-premio-per-le-imprese-virtuose/)



Conclusioni

Superare il Rating...per realizzarlo

Alla data in cui si conclude la redazione del presente testo, 4 luglio 2014, sono 131 le imprese alle quali è stato attribuito il Rating di legalità. Tale riferimento non vuole essere fine a sé stesso, in quanto proprio in questa data è entrato in vigore il nuovo Regolamento del Rating.

Considerando come, con l'approntamento del Regolamento e del Decreto interministeriale attuativo, il Rating di Legalità assuma piena operatività tanto in ambito creditizio quanto in ambito pubblico, la Fondazione Culturale Responsabilità Etica ha voluto proporre lo "stato dell'arte" di questa iniziativa a quasi due anni dalla partecipazione di Fondazione e Banca Popolare Etica al procedimento di consultazione pubblica per l'elaborazione della prima versione del Rating di Legalità, poi rivista nei termini qui presentati.

La legalità è certamente un punto irrinunciabile di una adeguata strategia di CSR ma, soprattutto, essa rappresenta un fattore capace di preservare l'azienda sia da rischi di infiltrazioni/influenze indebite, così come dal rischio di de-qualificarsi, magari accettando di violare o eludere norme o prassi virtuose in nome della percezione di un vantaggio di mercato da conseguire nel breve termine.

Cedere a questi impulsi può comportare gravi conseguenze per l'azienda e, in generale, per le opportunità di ripresa dalla crisi dell'intero Paese, soprattutto in un'epoca che sconta una grave crisi di etica pubblica, a solo vantaggio delle organizzazioni criminali e dei loro interessi indebiti.

Le istituzioni e gli istituti di credito hanno certamente ruoli distinti rispetto al sistema economico, eppure entrambi lo influenzano considerevolmente; pertanto c'è da augurarsi che, in futuro, essi si impegnino sempre di

più a coniugare le proprie direttrici ad obiettivi di sviluppo integrale (economico, sociale, ambientale), gli unici in grado di vincere la sfida della crisi.

Il rating di legalità può certo dare un contributo utile a comprendere questa esigenza, ma occorre fare anche altri passi in avanti.

E' necessario implementare un'azione multi-stakeholder tra i diversi attori dell'economia (Stato, banche, imprese ed organizzazioni profit e non profit) secondo linee guida di responsabilità sociale ed ambientale e finalità di sviluppo integrale condivisi, che creino solide basi per costruire quelle nuove prospettive economiche e sociali che oggi tutti sembrano reclamare, forse senza quel coraggio che può in realtà derivare solo da una forte volontà politica che impegni tutti.



Sitografia

- Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001, Rating di Legalità, 26 giugno 2014 http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=1309&tipo=news&Rating-di-legalit%E0
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MI-SE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti <http://www.agcm.it/rating-di-legalita/riferimenti-normativi/6856-decreto-20-febbraio-2014-n-57-mef-mise-regolamento-concernente-lindividuazione-delle-modalita-in-base-alle-quali-si-tiene-conto-del-rating-di-legalita-attribuito-alle-imprese-ai-fini-della-concessione-di-finanziamenti.html>
- “Conoscere l'economia illegale: la zavorra dell'Italia”, a cura di Roberta D'Arcangelo per la Giornata Nazionale per la Trasparenza e la Legalità nell'Economia. Unioncamere - Libera, 20 novembre 2013
- Delibera AGCM del 5 giugno 2014, n.24953 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, GU Serie Generale n. 140 del 19-06-2014, 19 giugno 2014 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-06-19&atto.codiceRedazionale=14A04615&elenco30giorni=false
- Formulario Rating di Legalità http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4362-formulariorating140704.html
- Istruzioni per l'inoltro della domanda di attribuzione del rating <http://www.agcm.it/rating-di-legalita/6321-istruzioni-per-linoltro-della-domanda-di-attribuzione-del-rating.html>
- Protocollo di Legalità tra il Ministero dell'Interno e Confindustria, sito della Prefettura di Belluno <http://www.prefettura.it/belluno/contenuti/151713.htm>
- Rapporto dell'Europol, EU Serious and Organised Crime Threat Assessment 2013, <https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/socta2013.pdf>
- “La sfida del rating della legalità. Il nuovo strumento del mondo creditizio per uno sviluppo responsabile contro il crimine organizzato”, di Simone Grillo, schede “Capire la Finanza” n. 20, Febbraio 2013, a cura di Fondazione Culturale Responsabilità Etica. http://www.fcree.it/attivita/informazione/area-download/doc_download/37-la-sfida-del-rating-della-legalita



La **Fondazione Culturale Responsabilità Etica** (www.fcce.it) è stata fondata da Banca Etica per promuovere nuove forme di economia sostenibile, per diffondere i principi della finanza eticamente orientata, per analizzare il funzionamento della finanza e proporre soluzioni nella direzione di una maggiore sostenibilità. Per realizzare questi obiettivi, la Fondazione lavora in rete e partecipa alle iniziative e alle campagne delle organizzazioni della società civile in Italia e a livello internazionale.

Nell'ambito delle proprie attività, la Fondazione ha deciso di proporre queste schede "capire la finanza". Le schede provano a spiegare in maniera semplice i principali meccanismi e le istituzioni del panorama finanziario internazionale, dalle istituzioni internazionali ai paradisi fiscali, dai nuovi strumenti finanziari alle banche e alle assicurazioni. Con queste schede ci auguriamo di dare un contributo per comprendere le recenti vicende in ambito finanziario e per stimolare la riflessione nella ricerca di percorsi alternativi.

Le schede sono realizzate in collaborazione con il mensile Valori.



Valori (www.valori.it) è un mensile specializzato nei temi dell'economia sociale, della finanza etica e della sostenibilità. E' tra le testate più autorevoli in Italia a trattare questioni complesse e "difficili" relative al mondo dell'economia e della finanza in maniera approfondita ma al tempo stesso comprensibile: denunciandone le ingiustizie, evidenziandone le implicazioni sui comportamenti individuali e sulla vita della società civile a livello sia locale che globale, e promuovendo le esperienze, le progettualità e i percorsi dell'economia sociale e sostenibile.

La Fondazione Culturale e Valori sono anche tra i promotori dell'Osservatorio sulla Finanza, uno strumento di informazione critica sulla finanza e l'economia: www.osservatoriofinanza.it

Per contatti e per maggiori informazioni: info@fcce.it